

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1938}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BALZARDI, ANDREONI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 20 luglio 1984

Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le grandi trasformazioni avvenute nel corso di questi ultimi anni nel settore agricolo ad opera di un crescente ammodernamento hanno creato un preminente interesse per l'uso delle macchine di grandi dimensioni.

Tali macchine vengono impiegate ormai in tutte le aziende di un certo rilievo che perseguono il fine di una maggiore produttività con minore dispendio di tempo e lavoro.

I costruttori sollecitati dagli utilizzatori alla creazione di nuovi mezzi capaci di svolgere diverse attività hanno progettato strumenti di grandi dimensioni, non pre-

occupandosi delle difficoltà che avrebbero incontrato negli spostamenti sia per la lentezza dei movimenti che per l'ingombro della stessa sede stradale.

D'altra parte il codice della strada, del cui aggiornamento si parla da almeno un decennio, non regolamentava specificatamente la circolazione delle macchine agricole eccezionali.

Tale settore fu regolato, in parte, dalla circolare n. 66 del 23 luglio 1959 secondo le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959; disposizioni abrogate dalla legge 5

maggio 1976, n. 313 e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38 che subordina la circolazione delle macchine agricole eccezionali all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada.

È da considerare che per tali norme viene attribuito all'ente proprietario un ampio potere discrezionale che rende spesso l'utente soggetto a prescrizioni di fatto inattuabili, diverse tra Regione e Regione, tra provincia e provincia e alcune volte, contrastanti tra loro con il risultato di porre questi mezzi eccezionali nell'impossibilità di circolare.

Per ovviare quindi ai gravi disagi che si verrebbero a creare con tali norme, si ritiene indispensabile creare un'apposita normativa per la circolazione dei mezzi agricoli eccezionali, stante la particolarità di detta circolazione che non può essere accomunata agli altri veicoli industriali.

Nella consapevolezza che la sicurezza stradale è il fine primario cui si deve tendere si ritiene che alle macchine agricole deve essere consentito, in determinati periodi dell'anno, in zone circostanti la sede dell'azienda, a bassa velocità circolare senza ostacoli, con tempestività in relazione all'epoca dei raccolti e alle necessità dei lavori, senza dover adempiere a complesse procedure causa di pericolosi ritardi e di costi maggiori.

La presente proposta di legge si propone di ovviare a tali inconvenienti senza arrecare pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale disponendo la prescrizione dell'autorizzazione e della scorta tecnica aziendale per i mezzi di grandi dimensioni, nonché un sistema di illuminazione e segnalazione che garantisca tale sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000 ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« ART. 69-bis. — La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta semplice:

- 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2) alle regioni per le strade interessanti più province;
- 3) alla provincia per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circola-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti devono, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciare su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Decorso inutilmente tale termine il transito si intende autorizzato.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente nelle dimensioni di centimetri 50 x 50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale ».